

/

Tema

Ricetta non ripetibile e ripetibile

E-Ricetta Svizzera

Versione: 21.06.2025

Emittente

Gruppo di lavoro E-Ricetta Svizzera

Contatto

info@e-rezept.ch

Indice

Introduzione	3
Informazioni nel contesto della ricetta non ripetibile e ripetibile	3
Elementi informativi	3
Possibili combinazioni di elementi informativi	3
Informazioni a livello di ricetta	4
Data di emissione della ricetta (data) Medication.Dt	4
A livello di medicamento	4
Numero di confezioni (quantità) Medicament.NbPack	5
Periodo di ripetibilità in mesi (mesi) Medicament.Rep	5
Data di fine terapia (data) Medicament.Pos.DtTo	6
Istruzioni per l'uso (testo) Medicament.ApplInstr	6
Esempi	7
Righe di ricette senza data di fine terapia	7
Esempio 1: è specificato solo il numero di confezioni	7
Esempio 2: numero di confezioni e istruzioni per l'uso	7
Esempio 3: numero di confezioni e periodo di ripetibilità	7
Esempio 4: numero di confezioni e periodo di ripetibilità = 0 -> non ripetibile	8
Righe di ricetta con data di fine terapia	8
Esempio 5: numero di confezioni e data di fine terapia	8
Esempio 6: numero di confezioni, data di fine terapia e periodo di ripetibilità	8
Esempio 7: prescrizione incoerente	8
Istruzioni per l'emissione della ricetta	9
Istruzioni per l'elaborazione della ricetta in farmacia	9
Note sullo stato di E-Ricetta Svizzera	10
Legge sugli agenti terapeutici, LATer e Ordinanza sui medicinali (OM)	12
Art. 51 cpv. 1 OM	12
Art. 26 LATer	12
Riferimenti con link	13
Legge sugli agenti terapeutici (LATer)	13
Ordinanza sui medicinali (OM)	13
CHMED16A-prescription (revisione 2)	13
Visualizzazione – Guida di stile	13
Modello e ambiti d'uso	13

Introduzione

Il presente documento serve a far luce, da diverse prospettive e con l'ausilio di esempi, sul tema delle ricette non ripetibili e ripetibili nel contesto di E-Ricetta Svizzera.

Oggi, anche nelle ricette cartacee non si fa distinzione tra ricette non ripetibili e ricette ripetibili – perlomeno non in modo univoco e coerente. Non esistono prescrizioni di legge che distinguano tra ricette non ripetibili e ripetibili. Uno dei motivi è che la stessa ricetta può contenere prescrizioni sia per medicinali per la farmacoterapia a lungo termine (ad esempio per l'ipertensione) sia per «medicamenti da evadere un'unica volta» (ad esempio un antibiotico).

E-Ricetta Svizzera e il corrispondente standard di ricetta CHMED16A-prescription (revisione 2) ([link](#)) non operano una distinzione altrettanto rigorosa tra ricette non ripetibili e ripetibili. Sono disponibili diverse informazioni – attualmente cartacee – per trattare il tema delle ricette non ripetibili e ripetibili.

Inoltre, il servizio E-Ricetta Svizzera dispone dello stato della ricetta. Tale stato può assumere i valori «non evasa», «parzialmente evasa» e «completamente evasa». Lo stato della ricetta consente alle pazienti e ai pazienti nonché alle specialiste e agli specialisti della farmacia di farsi rapidamente un'idea dello stato di evasione della ricetta elettronica. Naturalmente, a prescindere da ciò, la farmacia o il farmacista può anche dispensare medicinali per ricette già completamente evase, come accade per le ricette cartacee. Ciò avviene sotto l'esclusiva responsabilità della farmacia o del farmacista e in conformità alle normative vigenti.

L'emissione della ricetta rientra nella responsabilità dei medici e di ulteriori professioniste e professionisti della salute autorizzati. Le professioniste e i professionisti della salute autorizzati sono responsabili della dispensazione dei medicinali sulla base di una ricetta. Ciò vale anche per le ricette digitali come E-Ricetta Svizzera.

Tuttavia, nel caso delle ricette digitali, il produttore del sistema primario (vale a dire il produttore del sistema informatico per studi medici e il produttore del sistema informatico per farmacie) ha una parte determinante della responsabilità al fine di garantire un'attuazione intuitiva e coerente.

Informazioni nel contesto della ricetta non ripetibile e ripetibile

Elementi informativi

Lo [standard CHMED16A-prescription \(revisione 2\)](#)¹ individua cinque elementi informativi (= dati, campi) che possono essere rilevanti in relazione al tema «ricetta non ripetibile, ricetta ripetibile».

Gli elementi informativi sono:

- **Data di emissione** della ricetta (a livello di ricetta, obbligatoria)
- **Numero di confezioni** (a livello di medicamento, default = 1)
- **Periodo di ripetibilità** in mesi (a livello di medicamento, opzionale)
- **Data di fine terapia** (a livello di medicamento, opzionale)
- **Istruzioni per l'impiego** per chiarimenti (a livello di medicamento, opzionale)

Possibili combinazioni di elementi informativi

I cinque elementi informativi sopra descritti sono interdipendenti in termini contenutistici e logici. All'emissione della ricetta occorre assicurarsi che la prescrizione sia precisa e chiara.

¹ Si applica anche alle ricette elettroniche con precedenti versioni di CHMED16A.

La precisione e la chiarezza non sono garantite se le informazioni contenute nella prescrizione sono troppo scarse o contraddittorie. In particolare possono presentarsi informazioni contraddittorie qualora vengano fornite informazioni sia per la data di fine terapia sia per il periodo di ripetibilità. In caso di informazioni contraddittorie è necessaria una valutazione professionale ed eventualmente una consultazione con la persona che ha prescritto la ricetta.

Informazioni a livello di ricetta

Data di emissione della ricetta (data) | Medication.Dt

La data di emissione della ricetta è prescritta dall'art. 51 cpv. 1 lett. d dell'OM (Ordinanza sui medicinali) (si veda alla fine del presente documento) ed è obbligatoria nello standard CHMED16A di E-Ricetta Svizzera.

La data di emissione serve inoltre da riferimento per l'indicazione «Ripetibile per 12 mesi» o anche per la validità della ricetta, regolata a livello cantonale.

CHMED16A

Dt	string	1	R	Date of creation, Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm (ISO 8601) Date and time with the offset (e.g. 2016-06-16T16:26:15+02:00)
----	--------	---	---	--

Visualizzazione – Guida di stile

E-RICETTA

Stampa E-Ricetta

Deve obbligatoriamente essere evasa elettronicamente



Medico:

Elvira Esempio

GLN: 7601007705555

Studio medico Esempio

RCC: Q123405

Via Esempio 12A

3612 Località Esempio

+41 33 418 28 13

Data di emissione:

01.10.2024

Pagina 1/1

Data	16A & 16A-P	Formattazione della data in base alla prassi comunemente in uso in Svizzera	Medication.Dt
		«16.08.2024»	

A livello di medicamento

L'art. 51 cpv. 1 lett. f OM (si veda alla fine del presente documento) stabilisce che i requisiti minimi per la prescrizione di un medicamento per uso umano comprendono «dosaggio» e «periodo d'uso».

In CHMED16A sono rilevanti a tal fine i seguenti campi:

- Numero di confezioni (quantità) | Medicament.NbPack

- Periodo di ripetibilità in mesi (mesi) | Medicament.Rep
- Data di fine terapia (data) | Medicament.Pos.DtTo
- Istruzioni per l'uso (testo) | Medicament.ApplInstr

Numero di confezioni (quantità) | Medicament.NbPack

Per quanto riguarda il «numero di confezioni» occorre tenere presente quanto segue:

- Ai sensi del formato CHMED16A, il numero di confezioni è opzionale ma è definito con il valore di default 1. Ciò significa che, se manca il «numero di confezioni», si applica il valore di «una» confezione. Una confezione è pertanto prescritta di default.
- Se il medicamento viene prescritto come articolo univoco e non solo nel senso di un prodotto, il numero di confezioni può fornire un'indicazione del periodo d'uso previsto, poiché ciò determina il numero di compresse (si veda l'esempio sottostante).
- Oltre al «numero di confezioni», la dimensione della confezione può fornire un'indicazione sul fatto che si tratti di una farmacoterapia a lungo termine, qualora non vi siano indicazioni sulla durata della ripetibilità.

CHMED16A

NbPack	number	1	O	Number of packages to be delivered. Default: 1
--------	--------	---	---	--

Visualizzazione – Guida di stile

1 x ASPIRIN CARDIO compresse rivestite con film 100 mg, 100 pz.
1-0-0-0

Numero, designazione	16A & 16A-P	Numero «x» Designazione. Se il numero è vuoto, deve essere visualizzato il valore predefinito = «1». Designazione completa nella lingua della parte emittente.	Medicament.NbPack Medicament.Id Medicament.IdType
----------------------	-------------	--	---

Periodo di ripetibilità in mesi (mesi) | Medicament.Rep

Per quanto riguarda il periodo di ripetibilità occorre tenere presente quanto segue:

- L'indicazione del periodo di ripetibilità è opzionale.
- Periodo di ripetibilità = 0 significa non ripetibile, «non repetatur», (NR)
- Il periodo di ripetibilità si riferisce alla data di emissione.
Se il periodo di ripetibilità non è specificato si applicano le disposizioni di legge standard.
- Nell'esempio seguente, un periodo di ripetibilità di 12 mesi significa che durante questo periodo va dispensata una confezione di Esidrex contenente 100 compresse da 25 mg di principio attivo ciascuna se la paziente o il paziente ha terminato le proprie compresse.
- In questo esempio, Esidrex viene utilizzato e prescritto come farmacoterapia a lungo termine.

CHMED16A

Rep	number	1	O	Integer which defines the number of repetitions in months, e.g. permanent prescription for 6 months
-----	--------	---	---	---

Visualizzazione – Guida di stile:

1 x LORATADIN 10 mg compresse 0-0-1-0 Ripetibile per 12 mesi. Non sostituire per ragioni mediche			Solo per il trattamento delle allergie	
Ripetizione	16A & 16A-P	Su una riga separata, se nel set di dati è presente un valore: Testo IT, se il valore > 0: «Ripetibile per {Rep} mesi.» Testo IT, se il valore = 0: «Non ripetibile.» «6»		Medicament.Rep

Data di fine terapia (data) | Medicament.Pos.DtTo

Per quanto riguarda la data di fine terapia occorre tenere presente quanto segue:

- In CHMED16A, la data di fine terapia è opzionale.
- Nel caso di un medicamento per farmacoterapia a lungo termine, la data di fine terapia non è generalmente nota. Una data di fine terapia non stabilita significa «fino a nuovo avviso» o «sconosciuta». La data di fine terapia non corrisponde a una data di verifica della terapia.
- La data di fine terapia fornisce fundamentalmente informazioni precise sulla fine prevista della terapia e pertanto sul periodo d'uso, ad esempio in caso di terapia antibiotica.

CHMED16A

DtTo	string	1	O	To date (end date of medication treatment), Format: YYYY-MM-DD (ISO 8601 Date). The <i>DtTo</i> must be considered as inclusive. For example DtTo: 2015-05-01, the patient must apply the medicament also on 2015-05-01.
------	--------	---	---	---

Visualizzazione – Guida di stile

1 x ELTROXIN LF cpr 0,05 mg, 98 pz. 0-1-0-0, fino al 16.04.2025 Non sostituire per ragioni mediche			Assumere 30 minuti prima dei pasti	
		Segue la visualizzazione della fine dell'assunzione prevista. Formattazione della data secondo la prassi svizzera. Se nel set di dati non è presente alcun valore, compreso «, fino a: » lasciare vuoto.		Medicament.Pos.DtTo

Istruzioni per l'uso (testo) | Medicament.ApplInstr

Le istruzioni per l'uso offrono la possibilità di specificare la prescrizione. Tale specifica può riferirsi anche al periodo d'uso, ad esempio nel caso di un antibiotico: «Per 5 giorni».

Le istruzioni per l'uso sono opzionali.

CHMED16A

Applnstr	string	1	O	Application instructions (further information on how to apply the medication, e.g. take before meals)
----------	--------	---	---	---

Visualizzazione – Guida di stile

1 x ELTROXIN LF cpr 0,05 mg, 98 pz. 0-1-0-0, fino al 16.04.2025 Non sostituire per ragioni mediche			Assumere 30 minuti prima dei pasti
Istruzioni	16A & 16A-P	Visualizzazione del testo come nel set di dati. «Assumere 30 minuti prima dei pasti.	Medicament.Applnstr

Esempi

Di seguito sono riportati alcuni esempi per fini illustrativi. Si distingue tra righe di ricette con e senza data di fine terapia.

Righe di ricette senza data di fine terapia

Esempio 1: è specificato solo il numero di confezioni

Data di emissione: 01.01.2025

1 x BACTRIM forte cpr 800/160 mg, 10 pz. 1-0-1-0	
--	--

Commento

È stata prescritta una confezione da 10 compresse. Oltre al dosaggio (una compressa al mattino e una alla sera) si può concludere che la quantità prescritta è sufficiente per 5 giorni di terapia. Il periodo d'uso non è esplicitamente indicato.

Esempio 2: numero di confezioni e istruzioni per l'uso

Data di emissione: 01.01.2025

1 x BACTRIM forte cpr 800/160 mg, 10 pz. 1-0-1-0	Fino al termine della confezione
--	----------------------------------

Commento

Simile all'esempio 1 ma con istruzioni per l'uso aggiuntive. Specifica il periodo d'uso.

Esempio 3: numero di confezioni e periodo di ripetibilità

Data di emissione: 01.01.2025

1 x ASPIRIN CARDIO compresse rivestite con film 100 mg, 100 pz. 1-0-0-0 Ripetibile per 12 mesi.	
--	--

Commento

Tipica prescrizione di un medicamento per farmacoterapia a lungo termine da assumere fino a nuovo ordine. È possibile acquistare una confezione da 100 pezzi nel corso dei prossimi 12 mesi.

Esempio 4: numero di confezioni e periodo di ripetibilità = 0 -> non ripetibile

Data di emissione: 01.01.2025

1 x BACTRIM forte cpr 800/160 mg, 10 pz. 1-0-0-0 <i>Non ripetibile (NR)</i>	
--	--

Commento

Il periodo di ripetibilità = 0 corrisponde a NR (non repetatur) e significa che la prescrizione non può essere ripetuta.

Righe di ricetta con data di fine terapia

Esempi in cui la fine della terapia è definita e rilevante.

Esempio 5: numero di confezioni e data di fine terapia

Data di emissione: 01.01.2025

1 x BACTRIM forte cpr 800/160 mg, 10 pz. 1-0-1-0, fino al 6 gennaio 2025	
--	--

Commento

Si confrontino anche gli esempi 1 e 2. In questo esempio, il periodo d'uso è determinato dalla data di fine terapia. Si noti che la ricetta è stata emessa il 1° gennaio 2025 e la fine della terapia è stata fissata per il 6 gennaio, indipendentemente dalla data di inizio della terapia. Si presuppone che, analogamente alla prescrizione dell'esempio 2, si debbano assumere 10 compresse per 5 giorni.

Esempio 6: numero di confezioni, data di fine terapia e periodo di ripetibilità

Data di emissione: 01.01.2025

1 x BRILIQUE compresse rivestite con film 90 mg, 168 pz. 1-0-1-0, fino al 31 dicembre 2025 <i>Ripetibile per 12 mesi.</i>	
--	--

Commento

Questo medicamento viene prescritto per un periodo fisso di un anno e può essere nuovamente ordinato durante tale periodo.

Esempio 7: prescrizione incoerente

Data di emissione: 12.10.2024

1 x BRILIQUE compresse rivestite con film 90 mg, 168 pz. 1-0-1-0, fino al 30 giugno 2024 <i>Ripetibile per 12 mesi.</i>	
--	--

Commento

Questa prescrizione è di per sé incoerente.

- La data di fine terapia è precedente alla data di emissione.
- La data di fine terapia non corrisponde al periodo di ripetibilità, anche se si ipotizzasse che la data di fine terapia fosse il 30.06.2025.

Una prescrizione incoerente genera lavoro aggiuntivo e può portare a errori. Nei casi più semplici si può trovare una soluzione in farmacia consultando la paziente o il paziente. In caso contrario è necessario consultare la persona prescrivente.

Istruzioni per l'emissione della ricetta

L'emissione della ricetta rientra nella responsabilità dei medici e di ulteriori professionisti e professionisti della salute autorizzati. Ciò vale anche per le ricette digitali come E-Ricetta Svizzera.

Tuttavia, nel caso delle ricette digitali, il produttore del sistema primario (ad esempio il produttore del sistema informatico per studi medici) ha una parte determinante della responsabilità. I seguenti aspetti rivestono una particolare importanza.

- Generalmente, una ricetta viene emessa a partire dall'elenco di medicinali dell'attuale farmacoterapia di una paziente o di un paziente. Un'interfaccia utente ben congegnata è di fondamentale importanza per generare facilmente una ricetta elettronica precisa, completa e corretta in conformità allo standard CHMED16A-prescription (revisione 2).
- La ricetta elettronica va presentata alla persona firmataria prima di essere firmata, affinché la ricetta possa essere verificata prima di essere firmata e registrata. Per la visualizzazione si possono utilizzare solo i dati effettivamente contenuti anche nel set di dati di E-Ricetta Svizzera.

È responsabilità del produttore del software garantire che le informazioni contenute nel set di dati di E-Ricetta Svizzera siano visualizzate in modo corretto e completo in conformità allo [standard CHMED16A-prescription \(revisione 2\)](#) e secondo le regole contenute nel documento [Visualizzazione – Guida di stile di E-Ricetta Svizzera](#).

Istruzioni per l'elaborazione della ricetta in farmacia

Le professioniste e i professionisti della salute di una farmacia sono responsabili della dispensazione dei medicinali sulla base di una ricetta. Ciò vale anche per le ricette digitali come E-Ricetta Svizzera.

Tuttavia, nel caso delle ricette digitali, una parte determinante della responsabilità compete al produttore del sistema primario (vale a dire il produttore del sistema informatico per la farmacia (sistema POS)). I seguenti aspetti rivestono una particolare importanza.

- È responsabilità del produttore del software garantire che le informazioni contenute nel set di dati di E-Ricetta Svizzera siano visualizzate in modo corretto e completo in conformità allo [standard CHMED16A-prescription \(revisione 2\)](#) e secondo le regole contenute nel documento [Visualizzazione – Guida di stile di E-Ricetta Svizzera](#).
- La ricetta elettronica rimane il set di dati firmato di E-Ricetta Svizzera, anche se i dati vengono letti automaticamente nel sistema della farmacia. L'E-Ricetta Svizzera va archiviata come set di dati o «documento» firmato e deve essere accessibile anche in seguito, ovvero deve poter essere visualizzata.
- Un'E-Ricetta Svizzera deve essere necessariamente verificata prima della consegna dei medicinali da parte della farmacia utilizzando E-Ricetta Svizzera. Dopo la consegna dei medicinali da parte della farmacia, lo stato di evasione della ricetta va aggiornato correttamente.

- Un'interfaccia utente ben congegnata e affidabile nel sistema informatico della farmacia che integri in modo ottimale il servizio E-Ricetta Svizzera è di fondamentale importanza. Va notato che, come le precedenti ricette cartacee, anche le ricette elettroniche possono contenere informazioni incomplete o poco chiare e, pertanto, non sempre possono essere elaborate in modo «completamente automatico». È compito del sistema della farmacia supportare in modo ottimale la gestione di tali ricette elettroniche da parte degli utenti del software.
- La dispensazione dei medicinali (paziente, cosa, quanto) va – come in precedenza – principalmente documentata nel sistema informatico della farmacia. Il servizio E-Ricetta Svizzera non mira a documentare completamente la consegna dei medicinali in farmacia ma si concentra sul processo di gestione delle ricette.

Note sullo stato di E-Ricetta Svizzera

Lo stato della ricetta elettronica si compone di varie dimensioni – che possono essere illustrate nel modo seguente.

Firma valida? [valid]

No: Ricetta non valida; eventualmente segnalare l'uso improprio alle autorità cantonali competenti
[Fine]

Si: Ricetta validamente firmata

Ricetta ritirata? [revoked]

Si: Ricetta ritirata. Non può più essere utilizzata. [Fine]

No: Ricetta validamente firmata, non ritirata

Ricetta bloccata? (novità non ancora introdotta)

Si: Ricetta bloccata. Al momento non può essere utilizzata. [Fine]
Ad esempio in caso di ambiguità, sospetto di uso improprio

No: Ricetta valida che in linea di principio può essere utilizzata

Stato di evasione della ricetta? [dispensed], [protocollo di dispensazione]

Lo stato della ricetta è gestito e impostato esclusivamente dalla farmacia.

Non evasa

[dispensed è «falso»], [nessuna voce nel protocollo di dispensazione]

Non è stato ancora dispensato alcun medicamento sulla base di questa ricetta elettronica.

Se vengono dispensati medicinali sulla base di tale ricetta elettronica, lo stato di evasione passa a «Parzialmente evasa» o «Completamente evasa». Ciò dipende dal fatto che i medicinali prescritti sulla ricetta elettronica siano stati dispensati per intero e che la ricetta elettronica sia pertanto stata o non stata completamente utilizzata. Questa valutazione viene effettuata dal personale della farmacia che dispensa i medicinali.

Se lo stato è impostato su «Parzialmente evasa», i medicinali dispensati vanno registrati nel servizio E-Ricetta Svizzera affinché, al momento della successiva consegna dei medicinali, lo stato di evasione aggiornato sia noto.

Tuttavia, se lo stato è impostato su «Completamente evasa», questa operazione non è necessaria. Ciò avviene nell'ottica della minimizzazione dei dati.

Parzialmente evasa |Fine|

[dispensed è «falso»], [almeno una voce nel protocollo di dispensazione]

Per questa ricetta elettronica sono già stati dispensati medicinali da una farmacia ma la ricetta elettronica non è stata completamente utilizzata.

Se vengono dispensati medicinali sulla base di tale ricetta elettronica, lo stato di evasione rimane «Parzialmente evasa» o passa a «Completamente evasa». Ciò dipende dal fatto che i medicinali prescritti sulla ricetta elettronica siano stati dispensati per intero e che la ricetta elettronica sia pertanto stata o non stata completamente utilizzata. Questa valutazione viene effettuata dalla farmacia sulla base delle informazioni disponibili nel servizio Ricetta elettronica e di altre eventuali informazioni.

L'ulteriore procedura è analoga alle spiegazioni per lo stato di evasione «Non evasa».

Completamente evasa |Fine|

[dispensed è «vero»], [eventuali voci nel protocollo di dispensazione]

Tutti i medicinali per questa ricetta elettronica sono stati interamente dispensati. I medicinali prescritti nella ricetta elettronica sono esauriti e sono stati interamente dispensati da una o più farmacie.

Non è previsto e non è consentito impostare le ricette con medicinali per farmacoterapia a lungo termine sullo stato «Completamente evasa» al momento della prima consegna dei medicinali, benché non sia questo il caso.

D'altra parte, non è conforme lasciare lo stato della ricetta elettronica su «Parzialmente evasa» sebbene i medicinali prescritti nella ricetta elettronica siano stati completamente utilizzati.

È compito della farmacia impostare lo stato delle ricette elettroniche al meglio delle proprie conoscenze.

La consegna forzata di medicinali – sotto la responsabilità della farmacia – è ancora possibile anche in presenza di ricette elettroniche completamente evase e può essere inserita nel protocollo di dispensazione del servizio E-Ricetta Svizzera. Ciò appare particolarmente utile nei casi di sospetto uso improprio.

I medicinali prescritti su ricetta medica possono essere dispensati solo nelle farmacie pubbliche o tramite le farmacie per corrispondenza. Ciò vale anche per le ricette elettroniche.

Se una paziente o un paziente, ad esempio dopo un ricovero ospedaliero, si procura i medicinali direttamente dal proprio medico di famiglia (con un'autorizzazione alla dispensazione diretta), la dispensazione non avviene sulla base di una ricetta ma nel senso di una decisione terapeutica da parte del medico di famiglia e della relativa consegna di medicinali nel quadro della dispensazione diretta e delle disposizioni di legge applicabili. Non è pertanto compito del medico di famiglia gestire eventuali ricette elettroniche che non vengono utilizzate.

Legge sugli agenti terapeutici, LATer e Ordinanza sui medicinali (OM)

Art. 51 cpv. 1 OM

- **Capitolo 4: Requisiti minimi per la prescrizione di un medicamento per uso umano**

- **Art. 51**

¹ La prescrizione medica e chiropratica di un medicamento per uso umano deve contenere almeno i seguenti dati:

- a. cognome, nome e indirizzo dello studio della persona che rilascia la prescrizione nonché il suo numero di identificazione univoco (GLN²⁵) iscritto nel registro delle professioni mediche;
- b. la firma legalmente valida della persona che emette la prescrizione;
- c. il cognome, il nome, la data di nascita e il sesso del paziente;
- d. la data dell'emissione;
- e. il nome del preparato o del principio attivo, la forma farmaceutica, eventualmente la quantità di principio attivo per unità;
- f. il dosaggio e il periodo d'uso;
- g. le istruzioni per l'uso.

Art. 26 LATer

- **Art. 26** Principi in materia di prescrizione, dispensazione e uso⁹¹

¹ Per la prescrizione, la dispensazione e l'uso di medicinali vanno rispettate le regole riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; nel caso di medicinali della medicina complementare senza menzione dell'indicazione vanno rispettati inoltre i principi del corrispondente indirizzo terapeutico. Il Consiglio federale può precisare tali regole.⁹²

² Un medicamento può essere prescritto soltanto se lo stato di salute del consumatore o del paziente è noto.

^{2bis} Per la prescrizione di medicinali vanno rispettati i seguenti principi e requisiti minimi:

- a. la prescrizione deve soddisfare i requisiti minimi definiti dal Consiglio federale dopo aver consultato i rappresentanti delle professioni mediche interessate;
- b. la persona per la quale la prescrizione è emessa ne acquisisce la proprietà. Essa decide liberamente se ricorrere alla prestazione prescritta o chiedere un secondo parere e sceglie liberamente il fornitore di prestazioni autorizzato. In caso di prescrizione in forma elettronica, la scelta del fornitore di prestazioni non può essere limitata da ostacoli di natura tecnica.⁹³

³ Chi emette la prescrizione non può influenzare il paziente nella scelta della persona che dispensa il medicamento se da tale influsso trae un vantaggio materiale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.⁹⁴

⁴ Le persone abilitate a prescrivere e dispensare medicinali sono di norma tenute a emettere per il paziente una prescrizione prima di dispensare un medicamento per uso umano soggetto a prescrizione. Il paziente può rinunciare alla prescrizione.⁹⁵

Riferimenti con link

Legge sugli agenti terapeutici (LATer)

[RS 812.21 - Legge federale del 15 dicembre 2000 sui... | Fedlex](#)

Ordinanza sui medicinali (OM)

[RS 812.212.21 - Ordinanza del 21 settembre 201... | Fedlex](#)

CHMED16A-prescription (revisione 2)

[Standard CHMED16A-prescription \(revisione 2\)](#)

Visualizzazione – Guida di stile

[E-Ricetta Svizzera | E-Ricetta](#)

[E-Ricetta Visualizzazione](#)

Modello e ambiti d'uso

[Modello e ambiti d'uso](#)

Sul sito web di HIN alla voce [Servizio E-Ricetta Svizzera: firma elettronica delle ricette](#)